



# BEST

## Tutela e conservazione della biodiversità



REGION OF  
IONIAN  
ISLANDS



HELLENIC REPUBLIC  
REGION OF EPIRUS



REGION  
OF WESTERN  
GREECE  
*Full of contrast!*



PUGLIA  
REGION

Department of Environment,  
Landscape and Urban Quality

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.)  
e da fondi nazionali della Grecia e dell'Italia.



---

## L'applicazione delle normative ambientali: VIA, VAS, VINCA

Progetto BEST – INTERREG V-A Grecia  
– Italia 2014/2020


Lunedì 10 Ottobre 2022, ore 13.30-18.30

---

[www.stefanosassone.it](http://www.stefanosassone.it) – [www.ambiens.org](http://www.ambiens.org)

## Presentazione

### Quadro



## Presentazione

### Calendario degli appuntamenti e obiettivo del corso



#### Il calendario dei appuntamenti, ottobre 2022 (24h)

- *Lunedì 10 ottobre*
- *Martedì 11 ottobre*
- *Martedì 18 ottobre*
- *Martedì 25 ottobre*




### Obiettivo del modulo

- Obiettivo del corso è quello di **approfondire la conoscenza delle procedure amministrative** utili al rilascio delle autorizzazioni ambientali
- **Comprendere, in particolare:** a) **oggetto**; b) **finalità**; c) **procedura**
- L'occasione sarà quella di **mettere a confronto le diverse procedure e conoscere quando queste sono applicate e perché**


## Presentazione

### Cronoprogramma lezione odierna



## Presentazione

### Struttura del Modulo





---

## Procedure autorizzative e circolari

Lo strumento delle autorizzazioni per realizzare l'economia circolare

---

In questa sezione **viene studiato il rapporto tra procedure autorizzative ambientali e circolarità.**

La **comunità europea** ha **stabilito** che **l'efficienza delle risorse** e la **sostenibilità**, la tutela della **biodiversità**, i **cambiamenti climatici** e i **rischi di incidenti e calamità**, **ovvero le modificazioni intervenute** sulla **quantità e qualità delle risorse ambientali appena descritte**, hanno assunto **maggiore importanza** in seno al **processo politico e** “*dovrebbero pertanto costituire elementi importanti all'interno dei processi di valutazione e decisionali*” .

Le **procedure appaiono come uno strumento per rendere circolare il nostro sistema economico**, privilegiando **l'attuazione del principio dell'azione preventiva**, al **contrario delle attività di «command and control»**.

## Procedure autorizzative e circolarità

### Le matrici ambientali interessate dalle autorizzazioni ambientali

L'attività economica dell'uomo può avere un impatto significativo e rilevante sulle matrici ambientali ad esso circostanti . Con tale termine si individuano, **alternativamente**:

### Quali sono le matrici ambientali interessate dalle autorizzazioni ambientali

Le categorie di elementi  
fisicamente individuabili,  
con riferimento ad acqua,  
aria, natura e biodiversità,  
e suolo

L'insieme delle strutture  
complesse degli stati  
della materia (stato  
gassoso, liquido, solido)



## Procedure autorizzative e circolarità

### L'impatto delle attività antropiche

L'impatto delle attività antropiche su di esse si affianca a quello dovuto a fenomeni naturali, che la Terra è in grado di sopportare. **Nel primo caso, esso può essere originato, tra le altre cose, da:**

#### Opere

**Realizzazione e successiva gestione di opere**, come ad esempio la costruzione e correlato esercizio di un impianto per la gestione dei rifiuti

### L'impatto delle attività antropiche

#### Piani e programmi

La **definizione e successiva attuazione di piani e programmi**, come ad esempio il piano di bacino idrogeologico, che, a loro volta, contemplino la realizzazione di opere da parte di soggetti di diritto pubblico oppure privato

#### Esercizio di impianti e di installazioni

**L'esercizio di impianti ed installazioni di varia natura**

## Procedure autorizzative e circolarità

### La UE e le «questioni ambientali»

Come le istituzioni Europee hanno sottolineato, nel corso dell'ultimo decennio le questioni ambientali, come l'efficienza delle risorse e la sostenibilità, la tutela della biodiversità, i cambiamenti climatici e i rischi di incidenti e calamità, ovvero le modificazioni intervenute sulla quantità e qualità delle risorse ambientali appena descritte, hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico e “dovrebbero pertanto costituire elementi importanti all'interno dei processi di valutazione e decisionali”.

#### Efficienza utilizzo risorse



#### Sostenibilità



#### Biodiversità



#### Clima



## Procedure autorizzative e circolarità

### L'importanza di gestire correttamente i residui originati dalle attività antropiche

Questo perché **lo svolgimento di tali attività antropiche** (produzione e consumo), **genera “residui”** ulteriori rispetto a quelli di origine naturale.

**I primi possono essere reintrodotti nei cicli produttivi e fungere da fattore di produzione in qualità di “materia”** (riusata o riciclata) oppure “energia” **mediante termovalorizzazione** (che sfocia nella produzione di energia elettrica oppure termica), **dando luogo al loro “recupero”**.

**Allo stesso tempo non tutti i residui possono essere sottoposti a tale operazione**, in quanto le loro **caratteristiche fisico-chimiche e/o merceologiche non lo rendono tecnicamente possibile e/o economicamente conveniente**.

**Tali fattori della produzione “non utilizzabili” ulteriormente, vengono definiti “rifiuti”, e la loro diffusione nell'ambiente potrebbe creare conseguenze più o meno gravi**, in relazione alla loro concentrazione nel tempo e nello spazio; **l'Ambiente è eletto come luogo fisico dove collocare quanto non recuperabile mediante ulteriori cicli produttivi**, ovvero strumento di assimilazione dei rifiuti prodotti dall'Umanità e luogo di chiusura dei cicli antropici.

## Procedure autorizzative e circolarità

### Contaminazione e inquinamento

La **concentrazione** del **rifiuto** nell'ambiente **può dare luogo a due esiti**.

### Quali sono le conseguenze di un errata concentrazione dei rifiuti nell'ambiente?

Contaminazione

Si tratta della **concentrazione dei rifiuti che produce una semplice "alterazione" dell'equilibrio biologico circostante**

Inquinamento

Si tratta **del deposito di un rifiuto nel tempo e nello spazio oltre una certa misura superata la quale l'equilibrio biologico è compromesso**

A questo punto, occorre chiedersi: **una volta compromesso l'equilibrio, è possibile ripristinare la risorsa ambientale?** Pertanto, **risulta conveniente smaltire nell'ambiente e lasciar deperire quanto ci circonda e consente la nostra esistenza?**

## Procedure autorizzative e circolarità

### Ecocentrismo e tecnocentrismo

Le **posizioni degli economisti dell'Ambiente**, in merito, sono diverse:

## Quali sono le conseguenze di un errata concentrazione dei rifiuti nell'ambiente?

### Ecocentrici

Per alcuni, gli “ecocentrici”, **il complesso delle risorse ambientali deve essere lasciato inalterato e non viene contemplata affatto la possibilità che esse possano essere ricostituite nella loro quantità e qualità originaria**

### Tecnocentrici

Per altri, i “**tecnocentrici**”, **la tecnologia è in grado di assicurare la nuova formazione delle risorse ambientali, ovvero consentire la loro eventuale ricostituzione.**

## Procedure autorizzative e circolarità

### Le autorizzazioni ambientali esprimono una posizione tecnocentrica

Con quelle autorizzative ambientali, procedure amministrative che trovano fondamento disciplinare all'interno della normativa dedicata alla gestione delle risorse ambientali presente nel nostro ordinamento giuridico, il **Legislatore assume implicitamente una posizione tecnocentrica.**

In altre parole, **Esso valuta come compatibile**, con lo **stock** ed il **flusso** di **risorse ambientali** a nostra disposizione, **l'azione dell'uomo economico**, tale da non **comprometterne la quantità e la qualità**, purché **ciò avvenga subordinatamente a determinate condizioni**, al termine di un processo, partecipato dai c.d. **"stakeholders"** (portatori di interesse).

Con esso vengono esaminati tutti gli **impatti** che, potenzialmente, **possono generare forme di inquinamento** così come sopra descritto, e **solo quando si conviene che ciò non determini significative alterazioni dell'Ambiente**, si **concede la possibilità di realizzare un'opera**, ovvero un progetto (o impianto), un'installazione, un piano o un programma.

## Procedure autorizzative e circolarità

### TUA: struttura e parte di interesse

In particolare, l'atto di riferimento sul punto viene costituito dal c.d. "Testo Unico Ambientale", il D. Lgs. n. 152, entrato in vigore il 29 aprile 2006, altresì individuato con l'acronimo TUA), e le sue successive modificazioni ed integrazioni, dove viene affrontato, nella **Parte II, il tema delle autorizzazioni ambientali, ed in particolari delle procedure amministrative per il loro rilascio.**

---

| Parte | Titolo   |
|-------|--|
| I     | Disposizioni comuni e principi generali  |
| II    | Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) |
| III   | Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche            |
| IV    | Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati  |
| V     | Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera   |
| VI    | Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente  |

---



---

## Le procedure esaminate

### Introduzione alla VIA

---

In questa sezione **vengono illustrate i tratti distintivi delle procedure autorizzative ambientali di cui alla parte II del Testo Unico ambientale (Il D.lgs. n. 152/2006), che reca in essa la disciplina normativa sulla VIA e sulla VAS. Ma anche sulla VINCA, sulla VIS, sul PAUR, sul PAUAR e sull'AIA.**

Precisato che **alcune verranno affrontate ed analizzate nei loro aspetti salienti**, è utile, al fine di **delinearne rispettivi definizione, finalità ed ambito applicativo, passarle brevemente in rassegna.**

**Proprio la parte II del TUA disciplina le c.d. "procedure autorizzative ambientali", fissando, come obiettivo generale** perseguito con la loro attuazione, quello di **"assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile"**, e quindi lo **svolgimento delle stesse avvenga nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**



## Le procedure esaminate

### Le procedure ambientali analizzate e normativa di riferimento

In particolare, l'atto di riferimento sul punto viene costituito dal c.d. "Testo Unico Ambientale", il D. Lgs. n. 152, entrato in vigore il 29 aprile 2006, altresì individuato con l'acronimo TUA), e le sue successive modificazioni ed integrazioni, dove viene affrontato, nella Parte II, il tema delle autorizzazioni ambientali, ed in particolari delle procedure amministrative per il loro rilascio.

### Le procedure ambientali analizzate

#### La Valutazione D'impatto Ambientale (VIA)

In merito vedremo, di cosa si tratta, quali **progetti interessa**, e la relativa **procedura, descritta in ogni sua singola fase**

#### L'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Solo a titolo esemplificativo e spiegare come si colloca rispetto alle altre, verrà **presentata la procedura** (dandone definizione e obiettivo perseguito), i **progetti interessati al rilascio** (ovvero le informazioni contenute nella domanda), **descritte le singole fasi**, il **relativo contenuto**, il **rinnovo** e il **riesame**, gli **obblighi di informazione del gestore**, il **rispetto delle condizioni contenute nell'autorizzazione**

## Le procedure esaminate

### Le procedure ambientali analizzate

---

#### Le procedure ambientali analizzate

##### Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

**che cos'è, piani e programmi interessati alla valutazione (statale e regionale), la procedura, elementi in comune e principali differenze tra VAS e VIA;**

---

##### Valutazione Di Incidenza Ambientale (VINCA)

**di cosa si tratta e le motivazioni alla base della sua creazione, l'integrazione nelle altre procedure ambientali (VIA e VAS), e, ovviamente, le fasi che la costituiscono.**

---

## Le procedure esaminate

### La VIA

Con la Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 (TUA), il Legislatore traccia, in modo non esaustivo ma significativo, **la disciplina delle c.d. “procedure autorizzative ambientali”**, fissando, come **obiettivo generale perseguito con la loro attuazione, quello di “assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile”**, e quindi lo **svolgimento delle stesse avvenga nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica.**

**2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,**

- modifica la 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, che fornisce le prescrizioni sulle quali si fonda la valutazione d’impatto ambientale (VIA)

**2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008**

- concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, che fornisce le prescrizioni sulle quali si fonda la l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)

**2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,**

- concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente, che fornisce le prescrizioni sulle quali si fonda la valutazione ambientale strategica (VAS).

## Le procedure esaminate

### La VIA

Con lo **svolgimento delle procedure, così come definite di seguito**, si introduce la **valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali** nello **svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.**

### Caratteristiche e principali

#### Oggetto

**Concerne progetti** che possono avere **un impatto significativo sull'ambiente**

#### Finalità

Viene svolta con la **finalità di assicurare la protezione della salute umana, contribuire, con un ambiente migliore, alla qualità della vita**, provvedere al **mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita**, e, a tale fine, con essa **viene individuato, descritto e valutato**, in modo appropriato, **per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del TUA, l'insieme degli impatti ambientali di un progetto**

## Le procedure esaminate

### La VIA

---

#### Caratteristiche principali

#### Definizione

Viene definita **come il processo che comprende l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del Proponente il progetto presso un'Autorità** (individuata come "competente" secondo il criterio della territorialità – c.d. "Autorità competente" – al rilascio della stessa), **lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal Proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA in quello di approvazione o autorizzazione del progetto** (art. 5, c. 1, lett. b) del TUA).

## Le procedure esaminate

### AIA: definizione

Una volta realizzata un'opera, occorre autorizzare le emissioni della medesima. Si rende necessario per taluni impianti, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

---

### Caratteristiche e principali

#### Definizione

È il provvedimento che autorizza l'esercizio di certa installazione o di parte di essa, a determinate condizioni, che devono garantire la sua conformità ai requisiti fissati dalla normativa ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi appena indicati; un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e condotte dal medesimo Gestore.

Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.

## Le procedure esaminate

### AIA: caratteristiche principali

---

#### Caratteristiche e principali

##### Oggetto

Attiene **talune installazioni in cui sono svolte attività considerate** come in grado di **generare inquinamento, puntualmente indicate dal Legislatore all'interno del Testo Unico Ambientale**

---

##### Finalità

Viene **svolta al fine di perseguire determinati obiettivi**, con riferimento alla **finalità di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento originato dalla svolgimento di suddette attività.**

Nello specifico, con **la procedura autorizzativa**, viene prescritta **l'applicazione di misure intese a evitare**, ove possibile, o a ridurre, le **emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo**, comprese le **misure** relative ai rifiuti, al **fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'Ambiente** **salve le disposizioni sulla VIA** (art. 5, c. 1, lett. o-bis) del TUA)





## Le procedure esaminate

### La VAS (valutazione ambientale strategica)

---

#### Caratteristiche principali

##### Oggetto

**Piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente**

---

##### Finalità

**Garantire un elevato livello di protezione dell'Ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile**

## Le procedure esaminate

Procedure a confronto: VIA, VAS e AIA



### Progetto

**Realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo**



## Le procedure esaminate

Procedure a confronto: VIA, VAS e AIA



## Le procedure esaminate

### La VinCA




#### La VinCA

- E' il **procedimento amministrativo** al quale viene preventivamente sottoposto qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività, tale da comportare **impatti significativi** su un sito o proposto sito della **c.d. rete "Natura 2000"**;
- Ciò può avvenire «**singolarmente**» o «**congiuntamente**» ad altri piani e progetti e **tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso**;
- **appartiene al novero delle procedure autorizzative ambientali**, e, come **alcune di quelle precedentemente elencate**, presenta una "**matrice comunitaria**", costituita dalle prescrizioni della Direttiva "Habitat" (la 92/43/CEE del 21 maggio 1992), recante la "conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";
- **può essere compresa nella procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), qualora prevista.**

## Le procedure esaminate

### La valutazione di impatto sanitario (VIS)



#### La VIS

- costituisce uno **strumento per l'attuazione dei procedimenti amministrativi e decisionali** riguardanti, aventi ad oggetto programmi, **piani e progetti che devono essere sottoposti a valutazione d'impatto ambientale**
- prevede la realizzazione di un documento, elaborato dal Proponente, sulla base delle linee guida adottate con Decreto del Ministro della Salute, che si avvale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS),;
- **Da un lato ciò consente di individuare e analizzare gli impatti sulla salute umana originati dalla loro implementazione**
- **Da un lato di individuare quali sono gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione**



---

## La valutazione di impatto ambientale (VIA)

### Introduzione

---

In questa sezione **viene introdotta la VIA, evidenziando innanzitutto, le finalità** (*individuare preventivamente gli impatti ambientali dei progetti cui è sottoposta, e stabilire le relative misure di prevenzione*), **e la genesi normativa.**

Viene **chiarito, sotto l'aspetto economico-ambientale**, che, con la sua **implementazione**, viene superato il c.d. **approccio** «*command and control*», per cui **l'autorizzazione ambientale nasce per evitare**, fin dall'origine, con la **realizzazione di progetti inquinanti**, e non rimuovere il danno ambientale quando questo ormai si è verificato.

Si attua, con la VIA, si attua il **principio dell'azione preventiva**, per cui si intende che la **politica ambientale migliore è quella che dispone misure atte a prevenire gli effetti negativi** legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente le conseguenze irreparabili

## La valutazione di impatto ambientale (VIA)

### Le finalità della procedura autorizzativa

La **Valutazione di Impatto Ambientale** (VIA) rappresenta una **procedura amministrativa** al **termine della quale, e con la quale si definiscono due aspetti**.

- vengono individuati, descritti e valutati, prima che esse vengano realizzate, **gli impatti ambientali** che le opere, **oggetto della valutazione medesima, possono avere su ambiente, salute umana e benessere**, siano essi progetti di natura pubblica

Individuare gli  
impatti  
ambientali



- viene individuato, in modo correlato, **l'insieme delle misure che consentano una efficace prevenzione, al limite eliminazione o riduzione degli impatti negativi causati dalla loro realizzazione**.

Stabilire le  
misure di  
prevenzione







## VIA: normativa comunitaria

### Normativa UE

Pertanto, l'**autorizzazione ambientale nasce per evitare**, fin dall'origine, con la **realizzazione di progetti inquinanti**.



l'autorizzazione ambientale nasce per evitare, fin dall'origine, **con la realizzazione di progetti di varia natura** (sia **pubblica** che **privata**) **da parte dell'uomo**, forme di inquinamento ed altre perturbazioni, **anziché combatterne successivamente gli effetti, tenendo conto**, in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, **sin dall'inizio, di eventuali ripercussioni sull'ambiente**

*Ciò rappresenta un **superamento della c.d. strategia "command & control"**, ovvero il **contrasto all'inquinamento quando esso è già formato e l'ambiente già compromesso**.*

*La **predisposizione di una tale strategia regolatoria**, che poggia sulla **individuazione, su base normativa** (ovvero mediante strumenti non "puramente economici"), **di limiti oggettivi all'inquinamento ambientale** ("command"), **correlati con l'applicazione di sanzioni** qualora essi vengano superati ("control"), **ha incominciato a mostrare i propri limiti tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 del XX secolo**.*



## VIA: normativa comunitaria

### L'introduzione dell'"azione preventiva"

Pertanto, il **pregio della procedura amministrativa introdotta per la prima volta a livello comunitario con la Direttiva n. 337 sopracitata**, è l'implementazione, **nell'ordinamento comunitario**, del c.d. "principio dell'azione preventiva".



### Principio dell'azione preventiva

Con essa si intende che **la politica ambientale migliore è quella che dispone misure atte a prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente le conseguenze irreparabili**

La struttura della procedura viene **concepita per dare informazioni al Pubblico e guidare il processo decisionale in maniera partecipata**: la VIA nasce come strumento per **individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti/indiretti di un progetto** su alcune **componenti ambientali** e di conseguenza **sulla salute umana**

A sottolineare l'importanza dello strumento economico introdotto, **la VIA introdotta per la prima volta in Italia, che recepisce proprio il contenuto della n. 337, viene istituita con la L. n. 349/1986**: tanto per intenderci, **quella che crea il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ridenominato, nel Febbraio 2021, Ministero della Transizione Ecologica (MITE)**.

## VIA: la normativa interna

### L. n. 443/2001: le prime modificazioni alla procedura

Nel seguito, con la L. n. 443/2001 (recepimento della Direttiva 97/11/CE, con cui veniva operata la prima revisione all'atto, a seguito del primo decennio abbondante di sperimentazione della procedura) ed il relativo decreto di attuazione, il D. Lgs n. 190/2002 viene cambiata la VIA. Innanzitutto viene creata una procedura di VIA speciale, con una apposita Commissione dedicata, allargato il perimetro oggettivo, ed introtte per la prima volta, le fasi di screening e scoping.

#### Elementi di novità della L. n. 443/2001

##### Screening

Viene introdotto lo «screening», ovvero l'analisi preventiva, al termine della quale, si stabilisce se assoggettare o meno il progetto alla valutazione

##### Scoping

Viene introdotto lo «scoping», ovvero la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, ovvero la sintesi non tecnica, con l'obiettivo di rendere maggiormente accessibili i contenuti dell'istanza, anche al Pubblico non particolarmente confidente con gli aspetti tecnici in essi contenuti, il cui livello di dettaglio viene concordato con l'Autorità competente al suo rilascio.

## VIA: la normativa interna

### Delibera CIPE n. 57/2002 e D. Lgs. n. 152/2006 (TUA)

Di seguito, **modifiche significative** sono state apportate con la Delibera n. 57/2002 del CIPE e con il TUA.

---

#### Delibera CIPE n. 57/2002

##### Integrazione VIA con VAS

Con essa **venivano date disposizioni sulla Strategia nazionale ambientale per lo sviluppo sostenibile 2000-2010: si affermava che la VIA dovesse essere integrata a monte con Piani e Programmi** che avessero già i criteri di sostenibilità ambientale, tramite la Valutazione Ambientale Strategica.

---

#### TUA

##### Sistematizzazione normativa procedure

Viene definita con la parte II, con l'obiettivo di **coordinare la VIA e altre che, nel frattempo, sono state disposte dalla stessa Unione Europea (AIA, autorizzazione integrata ambientale, e VAS, valutazione ambientale strategica), con le pertinenti Direttive istitutive, nella Parte II dell'Atto.**

---

## VIA: la normativa interna

### D. Lgs. n. 104/2017: i principali aspetti migliorati

Il D. Lgs. n. 104/2017 **segna un passaggio epocale nella procedura di VIA: infatti diversi aspetti della procedura vengono migliorati**, ed in particolare:

#### Semplificazione amministrativa

La procedura  
viene **resa più  
snella**

Il provvedimento autorizzatorio non è  
**omnicomprensivo**

La **VIA non presenta, rispetto al precedente  
tracciato normativo, il carattere  
omnicomprensivo** di tutte le autorizzazioni,  
nulla osta, pareri, assensi ambientali  
originariamente previsti

### Principali aspetti migliorati della VIA

Perentorietà dei termini  
viene stabilita **la  
perentorietà dei termini  
per l'esecuzione di  
ciascuna singola fase;**

## VIA: la normativa interna

### D. Lgs. n. 104/2017: le novità assolute introdotte

Il medesimo decreto **introduce alcune novità assolute.**

#### Introdotti PUA e PAUR

il “**procedimento unico**”, statale (c.d. provvedimento unico in materia ambientale, c.d. PUA), e regionale (c.d. provvedimento unico autorizzatorio regionale, c.d. PAUR), **a seconda della competenza territoriale**

Il provvedimento autorizzatorio non è omnicomprensivo

Viene **introdotto lo studio preliminare ambientale**

#### Novità assolute della procedura di VIA

Introdotta l'inchiesta pubblica

Fra gli **strumenti di raccolta delle valutazioni del pubblico**, viene **introdotta l'inchiesta pubblica**, mutuata dal **Codice dei contratti pubblici**



## VIA: la normativa interna

### D. Lgs. n. 104/2017: le modificazioni alla procedura

In particolare, in merito alla procedura che porta al rilascio dell'autorizzazione ambientale, con tale Decreto:

Introdotte alcune fasi ex  
novo

vengono introdotte nuove  
**fasi** (come il "dibattito  
pubblico", svolto ai sensi del  
D. Lgs. n. 50/2016, o  
"Codice dei contratti  
pubblici"), e la **definizione  
della portata e del livello di  
dettaglio degli elaborati  
progettuali** (fra Autorità  
competente e Proponente  
il progetto);

All'interno della  
procedura

Modificate alcune fasi  
**modificate alcune di  
esse** (ad esempio, la  
necessità di presentare  
unicamente lo studio  
preliminare  
ambientale e non  
anche il progetto  
preliminare).

## VIA: la normativa interna

### D. Lgs. n. 104/2017: le matrici ambientali interessate

Con la **nuova definizione** introdotta dal D. Lgs. n. 104/2017, vengono **enucleati i fattori potenzialmente interessati dagli impatti ambientali**, con riferimento a:

**Popolazione e salute umana, beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio**

**Biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti**

**Territorio, suolo, acqua, aria e clima**

**Interazione tra i fattori sopra elencati**



**Negli impatti ambientali, rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il medesimo.**





---

## La VIA

### Inquadramento

---

In questa sezione **vengono illustrati i principali tratti distintivi della valutazione di impatto ambientale (VIA)**, da considerare **come un attività amministrativa «complessa»**, ovvero **composta di una molteplicità di fasi**.

Essa può distinguersi, a seconda del progetto che la riguarda, in **assoggettabile o meno a procedura**.

Essa si **conclude con un provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante**, che esprime la **conclusione dell'Autorità competente** in merito agli **impatti ambientali significativi e negativi del progetto**.

Pertanto i **progetti**, relativi ad Impianti, sui quali l'Autorità competente esprime una valutazione preventiva, **vengono articolati in due categorie, assoggettabili o meno alla procedura**.

## VIA: la procedura

### I tratti distintivi

La **procedura amministrativa di VIA** presenta i **seguenti tratti distintivi**.



## VIA: la procedura

### I tratti distintivi

Pertanto il **procedimento di valutazione di impatto ambientale** viene **strutturato e distinto come segue**.

### La procedura di valutazione di impatto ambientale

Viene distinta a seconda del progetto  
interessato (assoggettabile o meno a VIA)

Viene strutturata secondo una molteplicità di fasi, che iniziano dalla **definizione del livello di portata informativa** (grado di dettaglio) degli elaborati progettuali, **sino a giungere alle attività di controllo e monitoraggio**

## VIA: la procedura

### La nuova definizione

Il D.Lgs. n. 104/2017, come sopra anticipato, **offre una nuova definizione di VIA.**

#### La definizione di VIA a seguito del D.Lgs. n. 104/2017

#### Definizione di VIA

il processo che **comprende**, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della Parte II del TUA, **l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale** da parte del Proponente, **lo svolgimento delle consultazioni**, la **valutazione dello studio d'impatto ambientale**, delle **eventuali informazioni supplementari fornite dal Proponente** e degli esiti delle consultazioni, **l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto**, **l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto** (Art. 5, c. 1, lett. o, TUA).

Rispetto alla precedente formulazione, **la previsione della perifrasi nella nuova definizione ("l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto")**, lascerebbe intendere una **diminutio** del procedimento, ora inserito **in quello di approvazione o autorizzazione del progetto interessato dalla procedura**. Ed anche, **diversa è la definizione di provvedimento di VIA**, con il D. Lgs. n. 104/2017 (art. 5, c. 1, lett. o) del TUA).

## VIA: la procedura

### Definizioni a confronto

#### Definizione di provvedimento di VIA

Fino al 20 luglio 2017

Dal 21 luglio 2017

È il provvedimento dell'Autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. È un provvedimento obbligatorio e vincolante che **sostituisce o coordina**, tutte le **autorizzazioni**, le **intese**, le **concessioni**, le **licenze**, i **pareri**, i **nulla osta** e gli **assensi** comunque **denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale** secondo le **previsioni di cui all'articolo 26** (TUA)

È il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'Autorità competente in merito agli **impatti ambientali significativi e negativi del progetto**, adottato sulla **base dell'istruttoria svolta**, degli **esiti delle consultazioni pubbliche** e delle **eventuali consultazioni transfrontaliere**

Così definita, la **nuova VIA** parrebbe essere stata “svuotata” del contenuto di **provvedimento omnicomprensivo** di tutti gli **atti ambientali necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto**.



## VIA: la procedura

### Rapporto tra provvedimento di VIA e di approvazione della procedura

Sotto un **profilo insiemistico**, questo è il **rapporto tra il provvedimento di VIA e il provvedimento di approvazione della procedura autorizzativa** in oggetto.



## VIA: la procedura

### Rapporto tra provvedimento di VIA e di approvazione della procedura

Rimane utile **sottolineare la differenza, a livello di definizioni**, proprio tra il **provvedimento di VIA e il provvedimento di autorizzazione**



**Provvedimento di VIA:** il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere



**Provvedimento di autorizzazione:** atto con il quale viene recepito, oltre al provvedimento di VIA, anche ed almeno le seguenti informazioni: a) descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi e significativi; b) ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio; c) Eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA.

## VIA: la procedura

### I progetti interessati

I **progetti**, relativi ad **Impianti**, sui quali un **Autorità** (*individuata alternativamente, a seconda del livello amministrativo territorialmente competente, in Stato, Regioni, oppure province autonome, e definita, per l'appunto «competente»*), esprime una **valutazione preventiva**, a riguardo dei **rispettivi impatti sull'ambiente circostante**, contenuta all'interno di un **provvedimento** (*appena definito nella diapositiva precedente*), con il quale si **concede, o meno**, la **loro realizzazione e correlato esercizio**. Essi costituiscono **oggetto della disciplina in esame, e vengono articolati in due categorie**.

**Progetti che richiedono una verifica preliminare, o "screening", al fine di essere assoggettati alla procedura di VIA (c.d. "Progetti assoggettabili")**

### VIA: macrocategorie dei progetti

**Progetti direttamente assoggettabili ad essa, che, altrettanto, vengono gestiti da una certa autorità competente, secondo un criterio territoriale (c.d. "Progetti assoggettati")**

## VIA: la procedura

### L'oggetto della valutazione: il progetto

Nella VIA spetta ad un soggetto di diritto pubblico, individuato in una Autorità (alternativamente, a seconda del livello amministrativo territorialmente competente, corrispondente a Stato, Regioni oppure Province autonome, e definita, appunto, "competente"), il **compito di esprimere una valutazione preventiva** a riguardo dei **rispettivi impatti sull'ambiente circostante**, che viene inserita in un "**provvedimento**", il cui **rilascio consente la possibilità di realizzarli**.



### Progetto

**Realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo**

*I progetti sono articolati in due categorie, assoggettabili e assoggettati, e sono iscritti all'interno degli Allegati di cui alla Parte II del TUA.*

## VIA: la procedura

### L'oggetto della valutazione: le categorie di progetti

Costituiscono oggetto della procedura, le seguenti **categorie di progetti**.



Progetti di cui agli **Allegati II (statali) e III (regionali e delle provincie autonome)** alla **parte II del TUA**



I progetti di cui agli **Allegati II-bis e IV** alla **parte II del TUA** (ovvero quelli sottoposti a «screening»), relativi ad **opere o interventi di nuova realizzazione**, che ricadono, **anche parzialmente**, all'interno di **aree naturali protette** come definite dalla **L. n. 394/1991**, ovvero all'interno di **siti della rete Natura 2000**



I progetti elencati nell'**Allegato II** alla **parte II del TUA**, che servono **esclusivamente o essenzialmente** per lo sviluppo ed il collaudo di **nuovi metodi o prodotti** e non sono utilizzati per più di **2 anni**, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di **assoggettabilità a VIA**, l'**Autorità competente** valuti che possano produrre **impatti ambientali significativi**

## VIA: la procedura

### L'oggetto della valutazione: il progetto

Costituiscono oggetto della procedura, le seguenti **categorie di progetti**.



Le **modifiche** o **estensioni** dei **progetti** elencati negli **Allegati II e III** che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti



Le **modifiche** o **estensioni** dei **progetti** elencati nell'**Allegato II, II-bis, III e IV** alla parte II del TUA, qualora, **all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'Autorità competente valuti** che possano produrre **impatti ambientali significativi e negativi**



I **progetti** di cui agli **Allegati II-bis e IV** alla parte II del TUA, qualora all'esito dello svolgimento della **verifica di assoggettabilità a VIA**, in applicazione dei **criteri** e delle **soglie** definiti dal D.M. Ambiente 30 marzo 2015, **l'Autorità competente valuti** che possano produrre **impatti ambientali significativi e negativi**.

## VIA: la procedura

### La nuova definizione di ambiente

Viene altresì a mutare la definizione di ambiente, ora definito come segue.



## VIA: la procedura

### Le possibili matrici aggredite dall'impatto ambientale del progetto

In **particolare**, con la **nuova definizione introdotta dal D.Lgs. n. 104/2017**, vengono **enucleati i fattori potenzialmente interessati dagli impatti ambientali**, con riferimento ai seguenti (*chiarendo che, negli impatti ambientali, rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il medesimo*).



### Oggetto dei possibili impatti ambientali del progetto

- Popolazione e salute umana
- Biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti
- Territorio, suolo, acqua, aria e clima
- Beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio
- Interazione tra i fattori sopra elencati



## VIA: la procedura

### Cambia la definizione di modifica sostanziale

Inoltre, con la **L. n. 167 del 2017**, abbiamo **la variazione di un'altra importanza definizione fra quelle di rilievo nell'impianto normativo**. Viene infatti introdotta **una nuova definizione di modifica sostanziale**.

#### Modifica sostanziale di un progetto

- essa viene a configurarsi come tale **qualora la variazione delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi non solo sull'ambiente e/o sulla salute umana.**

## VIA: la procedura

### La nuova definizione di impatto ambientale

Abbiamo **sottolineato come l'obiettivo della valutazione** sia quello di giudicare, in via **preventiva**, l'**impatto ambientale legato alla realizzazione del progetto**. Ma **cosa si intende con tale termine?** Con il D.Lgs. n. 104/2017 **cambia la definizione**,



#### Vecchia definizione

- L'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente [...], in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.



#### Nuova definizione

- Effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto [sull'ambiente], [...].
- Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo

## VIA: la procedura

### L'oggetto della valutazione: il progetto

In ulteriore dettaglio, le categorie dei progetti di cui alla parte II del TUA, sono le seguenti.

| Allegato | Titolo   |
|----------|--|
| II       | Progetti di competenza statale (modificato)  |
| II-bis   | Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale (nuovo)  |
| III      | Progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (modificato)  |
| IV       | Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (modificato) |



## VIA: la procedura

### Le novità del DL n. 77/2021: gli osservatori ambientali

Con l'art. 26 del DL n. 77/2021 si interviene sull'art. 28 del TUA ("Monitoraggio"), chiarendo ora che, **per il supporto alle medesime attività, nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'Autorità competente può istituire, sentito il Proponente (1) (e con oneri a carico di quest'ultimo), appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza , che operano secondo le modalità definite da uno o più decreti MITE, adottati sulla base dei seguenti criteri**

### Criteria per la costituzione degli Osservatori

#### Designazione dei componenti

Designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale

#### Presenza dei rappresentanti del MITE

Nomina del 50% dei rappresentanti del MITE, tra soggetti estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni



---

## La VIA

### Screening

---


In questa sezione **vengono illustrati i seguenti argomenti.**

- Le **caratteristiche principali dei progetti** sottoposti a **screening**:
- Le **novità**, in merito alle **soglie e ai criteri di assoggettabilità a VIA** per i progetti, a **seguito del DM Ambiente 30 marzo 2015**
- Screening VIA**: quali sono i **progetti interessati** a livello **statale, regionale** e delle **province autonome**;
- I **criteri di assoggettabilità a VIA**, **riformati con il D. Lgs. n.104/2017** ed **elencati** nell'Allegato V. Per essere assoggettabili a VIA **I progetti presentare taluni aspetti generali di seguito descritti.**
- Le **caratteristiche generali** che devono **presentare i progetti sottoposti a screening VIA**:
- Quali sono i **criteri di localizzazione di cui tenere conto nel posizionamento geografico dei progetti**


## VIA: lo screening

### DL 76/2020 e DL 77/2021: variano i tempi della procedura di screening


Con il DL n. 76/2020 cambiano molti aspetti della procedura, con il fine ultimo di **accorciare i tempi del suo svolgimento**. Ciò riguarda anche lo “**screening**” VIA, per cui si **assiste a numerosi cambiamenti**. La riduzione delle fasi è stata altresì **oggetto di un successivo intervento da parte del Governo**; con l'art. 19 del DL n. 77 del 31 Maggio 2021 (convertito nella L. n. 108 del 29 Luglio successivo), **infatti, si è intervenuto, nell'ambito dello screening**:



**Diminuisce il periodo di sospensione**, nell'ambito del quale il **Proponente** il Progetto **può fornire le integrazioni** richieste dall'Autorità competente



**Diminuisce il periodo massimo** per le **osservazioni del pubblico**



**Varia il termine perentorio** entro il quale **l'Autorità competente può esprimersi** sulla **richiesta di condizioni ambientali**

## VIA: lo screening

### Progetti assoggettabili



I progetti elencati nell'Allegato II-bis e IV (=statali e regionali sottoposti a screening) alla parte II del TUA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal DM Ambiente 30 marzo 2015 (2)



Progetti sottoposti a VIA di competenza statale (riportati nell'Allegato II alla parte II del TUA), a due condizioni: 1) qualora essi servano esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti; 2) non sono utilizzati per più di 2 anni



Le modifiche oppure le estensioni dei progetti (tutti (1), con riferimento a quelli riportati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla parte II del TUA), che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente (1: (1) Sono escluse le modifiche ed estensioni dei progetti, conformi ad eventuali valori limite fissati dagli Allegati II e III alla parte II del TUA)

Solamente qualora la verifica sia positiva, essi vengono assoggettati alla procedura, ed in particolare sono sottoposti a screening, altrimenti essa non si rende necessaria per la realizzazione del progetto)



## VIA: lo screening

### Progetti assoggettabili: criteri tecnico-dimensionali comuni fra statali e regionali

Con il D.Lgs. n. 104/2017, divengono comuni ai progetti assoggettabili a VIA statale e regionale, i criteri e le soglie per l'assoggettabilità, inizialmente riguardanti solamente quelli "regionali", fissati con il **DM Ambiente 30 marzo 2015**, che, appunto, riguardava solamente i progetti regionali e delle Province autonome, riportate nelle **Linee guida allegate all'atto**. Quest'ultime vanno ad integrare i **criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie stabilite** proprio negli **Allegati II-bis e IV alla Parte II del TUA**, e rimandano ad ulteriori criteri contenuti invece al successivo **Allegato V**.

#### D.M. Ambiente 30 marzo 2015

- Al momento della pubblicazione, esso fissava solamente criteri e le soglie per l'assoggettabilità per i progetti assoggettabili a VIA in cui l'autorità competente alla valutazione è quella regionale (c.d. «VIA regionale») o delle province autonome;
- In particolare, è l'allegato al DM che fornisce gli indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ad oggi anche dei progetti di competenza statale (*Allegato II-bis, parte II, TUA*), per cui viene richiesta uno screening;
- L'obiettivo alla base delle linee guida consiste nel garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva di riferimento sul punto (*la 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*).



## VIA: lo screening

### Progetti assoggettabili: criteri tecnico-dimensionali comuni fra statali e regionali

#### Destinatari Linee guida del DM Ambiente 30.3.15

- **Autorità cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità:**  
a) per i progetti dell'allegato IV alla parte seconda del TUA, queste corrispondono a Regioni e Province autonome; b) con il D.Lgs. n. 104/17, per i progetti di cui all'allegato II-Bis, il **Ministero dell'ambiente**.
- **Soggetti proponenti.**

#### Caso particolare: le aree protette

- È importante sottolineare come, **qualora i progetti interessati da verifica di assoggettabilità ricadano in aree protette**, indipendentemente dalla competenza (statale o regionale), **non sia necessario lo "screening"**;
- essi sono **immediatamente sottoposti alla procedura autorizzativa di impatto ambientale** ai fini della loro positiva realizzazione





## VIA: lo screening

### Criteri per lo screening



**3. tipologia e caratteristiche del loro potenziale impatto ambientale** (ex punto 3 dell'Allegato V). Ai fini dello screening devono essere valutati i possibili impatti in relazione ai criteri stabiliti ai precedenti punti, con riferimento a taluni fattori (tra cui si ricordano, tra gli altri (art. 5, c.1, lett. c) del TUA): popolazione e salute umana; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, ecc... ), e tenendo conto, in particolare dei altri aspetti (es.: entità ed estensione dell'impatto)

## VIA: lo screening

### Criteri per lo screening

Il **DM Ambiente 30 marzo 2015** aggiunge, alle **soglie stabilite nell'Allegato IV** e ai criteri **utilizzati** per la loro **determinazione**, **anche i seguenti**, al fine di **individuare i progetti da sottoporre a procedura di screening VIA**.



**1. Caratteristiche dei progetti:** 1.1. **cumulo** con altri progetti; 1.2. **rischio di incidenti**, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.



**2. Localizzazione dei progetti.** Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: (estratto) a) zone umide; b) zone costiere; c) zone montuose o forestali

*«Attraverso l'integrazione dei criteri per la fissazione delle soglie, e quindi considerando tutti i criteri di selezione definiti nell'allegato III della Direttiva VIA, si adempie alle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 3, della medesima, che impongono agli stati membri, in sede di fissazione delle soglie o dei criteri, di tenere conto dei rilevanti criteri di selezione, definiti nell'Allegato della Direttiva VIA (Fonte: LG, DM Ambiente 30 Marzo 2015)»*

## VIA: lo screening

### Criteria per lo screening: le caratteristiche valutate

In merito ai **criteria di assoggettabilità**, vediamo innanzitutto **le caratteristiche oggetto di valutazione, sul piano generale, cui essi sono sottoposti a tale scopo: in altri termini ovvero gli aspetti valutati.**

#### Screening VIA: caratteristiche generali dei progetti

Dimensioni e della **concezione** dell'insieme del progetto

Cumulo con altri **progetti** esistenti e/o approvati

Utilizzazione di risorse naturali, in particolare **suolo, territorio, acqua e biodiversità**

Produzione di rifiuti

Inquinamento e disturbi ambientali

Rischi di **gravi incidenti e/o calamità** attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al **cambiamento climatico**, in base alle **conoscenze scientifiche**


Rischi per la salute umana quali, a titolo **esemplificativo e non esaustivo**, quelli dovuti alla **contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico**



## VIA: lo screening

### Criteria per lo screening: la geolocalizzazione dei progetti

I **progetti devono essere opportunamente collocati sul piano geografico** (v. punto 2 dell'Allegato V, alla Parte II, del TUA). In particolare, **nella loro geolocalizzazione** deve essere **considerata la sensibilità ambientale** delle **aree geografiche** che possono risentire **dell'impatto dei progetti**. In particolare, su **questo aspetto, il valutatore tiene conto dei seguenti aspetti.**



## VIA: lo screening

### Criteri per lo screening: valutazione dell'impatto ambientale

Ricordato che i **progetti devono essere valutati, ai fini dell'assoggettabilità** o meno, riguardo **tipologia** degli stessi e **caratteristiche**, in **relazione al loro potenziale impatto ambientale**, anche per **altri fattori**, cui si ricordano, tra gli altri (art. 5, c.1, lett. c), TUA): **impatto** sulla **popolazione** e sulla **salute umana**, sul **territorio**, sulle **matrici suolo, acqua, aria** e sul **clima**; sui **beni materiali**, sul **patrimonio culturale**, sul **paesaggio**, e così via dicendo. Inoltre sono **valutati i seguenti aspetti ambientali relativi all'impatto**:

#### Screening VIA: aspetti degli impatti ambientali da considerare

Entità ed estensione dell'impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica e densità della popolazione potenzialmente interessata

Natura dell'impatto

Natura transfrontaliera dell'impatto

Intensità e della complessità dell'impatto

Probabilità dell'impatto

Prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto



## VIA: lo screening

### I progetti sottoposti a screening VIA «regionale»: novità introdotte con il D. Lgs. 104

Viene **altresì modificato** il quadro dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a **VIA di competenza delle Regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano**, per cui viene **richiesta**, per la loro **realizzazione**, l'**assoggettabilità a VIA regionale**. Con il D.Lgs. n. 104/2017, **vengono introdotte delle novità** nei quadro dei progetti sottoposti a

include ora gli impianti dell'industria "energetica ed estrattiva" (es.: quelli di attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera e gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW)

Screening VIA progetti regionali:  
le novità introdotte dal D.Lgs n.  
104/2017

Introduce gli "impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari"

Prevede oggi le strade extraurbane secondarie non comprese nell'Allegato II-bis e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'Allegato III

**BEST**

Tutela e conservazione  
della biodiversità

**PER MAGGIORI INFO**

[www.interregbest.eu](http://www.interregbest.eu)

---

**SEGUICI**



---

**SCRIV**

[best@regione.puglia.it](mailto:best@regione.puglia.it)

# BEST

Tutela e conservazione  
della biodiversità



**LA NATURA  
NON HA CONFINI**



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.)  
e da fondi nazionali della Grecia e dell'Italia.